

**Determinazione 7 giugno 2013, n. 2/13**

**Definizione dello schema di nota giustificativa di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorità 113/2013/R/GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Il 7 giugno 2013

**Visti:**

- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226, (di seguito: decreto n. 226/11 o anche decreto);
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013).

**Considerato che:**

- con il decreto 12 novembre 2011, n. 226, (di seguito: decreto n. 226/11 o anche decreto) i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- in particolare, il comma 9.1 del decreto n. 226/11 prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto e che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto n. 226/11 la stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa di cui al precedente alinea, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), che entro 30 giorni può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante;
- il punto 1 della deliberazione 113/2013 prevede che le stazioni appaltanti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11, redigano

la nota giustificativa di cui al comma 9.1, del medesimo decreto 226/11, utilizzando lo schema definito dall'Autorità;

- il punto 2 della medesima deliberazione dispone che le stazioni appaltanti, unitamente agli altri documenti previsti dal comma 9.2, del decreto 226/11, trasmettano all'Autorità anche le linee guida programmatiche d'ambito;
- il punto 3 della medesima deliberazione 113/2013 individua l'ambito delle verifiche che intende condurre al fine della formulazione di eventuali osservazioni alla stazione appaltante in applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11;
- al punto 4 della medesima deliberazione è dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture per la fissazione con propria determina dello schema di nota giustificativa, unitamente all'elenco dei documenti che le stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità;
- il punto 5) della medesima deliberazione dispone che il Direttore della Direzione Infrastrutture, nel predisporre lo schema di nota giustificativa e nella definizione dell'elenco dei documenti che le Stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità, tenga conto dell'ambito delle verifiche individuate al punto 3 della medesima deliberazione 113/2013.

#### **Considerato che:**

- l'ambito delle verifiche che l'Autorità intende effettuare ai fini della formulazione di eventuali osservazioni alla Stazione appaltante, secondo quanto indicato al punto 3 della deliberazione 113/2013, comprende verifiche sulla coerenza delle analisi costi-benefici.

#### **Ritenuto che:**

- sia opportuno procedere, per quanto sopra e tenuto in considerazione quanto previsto dalla deliberazione 113/2013, all'approvazione dello schema di nota giustificativa e dell'elenco dei documenti che le Stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità;
- sia opportuno precisare l'ambito delle verifiche sulla coerenza delle analisi costi-benefici;
- ai fini della definizione dell'ambito delle verifiche di cui al precedente punto, sia opportuno fare riferimento alle indicazioni, per quanto applicabili al settore della distribuzione del gas, sviluppate dalla Commissione Europea per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento dei progetti di investimento, come riportate nella *Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento*. Unità di Valutazione, DG Politica Regionale e Coesione, Commissione Europea;
- in particolare sia opportuno prevedere che siano analizzati i seguenti punti:
  - *identificazione del progetto*: descrizione del contesto attuale, della scala e dimensione dell'investimento, delle caratteristiche ingegneristiche delle infrastrutture da realizzare, e del mercato di collocazione del prodotto;
  - *definizione degli obiettivi*, compresi quelli socioeconomici, del progetto;

- *analisi di fattibilità*: identificazione delle condizioni minime di sviluppo, della realizzabilità del progetto dal punto di vista finanziario ed ingegneristico, analizzati in relazione all'andamento giornaliero, stagionale e pluriennale della domanda di energia;
- *analisi delle opzioni alternative*: presentazione degli scenari alternativi (comprensivi dell'opzione del non intervento), considerando tecnologie diverse o percorsi alternativi, nonché possibili alternative per soddisfare la stessa domanda di energia;
- *analisi economica*: valutazione dell'impatto sul benessere sociale della regione, ed in particolare delle esternalità generate dal progetto (valorizzazione della zona servita, impatti ambientali e sulle altre infrastrutture, esternalità negative dovute all'apertura dei cantieri), esplicitando il fattore di sconto sociale utilizzato (che deve essere parimenti utilizzato per la valutazione delle opzioni alternative), nonché i fattori di conversione dei prezzi, i prezzi ombra, la dinamica dei prezzi prevista, l'orizzonte temporale considerato e le modalità di trattamento delle correzioni fiscali indirette (imposte e sussidi) dei prezzi degli *input*;
- *analisi di sensibilità e del rischio*: individuazione della variazione del risultato economico e finanziario del progetto in relazione al mutamento delle variabili e dei parametri rilevanti del modello (ad esempio, rispetto alla dinamica della domanda, ai costi di investimento e alla dinamica dei prezzi di vendita di sostituti del gas), considerando scenari sia ottimistici sia pessimistici, associando una distribuzione di probabilità al verificarsi di tali condizioni;
- sia opportuno che le analisi costi benefici prevedano, nei limiti del possibile, la valorizzazione di tutti i costi e dei benefici considerati e che in ogni caso la mancata valorizzazione debba essere debitamente giustificata

## **DETERMINA**

1. di approvare lo "Schema di nota giustificativa", di cui all'Allegato A alla presente determinazione;
2. di approvare l'elenco dei documenti che le Stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità di cui all'Allegato B alla presente determinazione;
3. di prevedere che la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 sia trasmessa all'Autorità su supporto informatico leggibile senza *software* aggiuntivo usando i più comuni sistemi operativi e le più comuni *suite* di *office automation* e per l'invio di eventuali testi sia impiegato il formato *PDF (Portable Document Format)*;
4. di prevedere che le verifiche sull'analisi costi-benefici si sviluppino sull'*audit* dei seguenti punti:
  - *identificazione del progetto*
  - *definizione degli obiettivi*
  - *analisi di fattibilità*
  - *analisi delle opzioni alternative*
  - *analisi economica*, fondata per quanto possibile su monetizzazione di costi e benefici;

- *analisi di sensibilità e del rischio;*
5. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B , sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 7 giugno 2013

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti